

REGOLAMENTO (CE) N. 3198/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,considerando che il regolamento (CEE) n. 2551/93 della Commissione ⁽³⁾, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3030/93 ⁽⁵⁾, prevede una modifica per l'orzo e le semole e semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali;considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/93 ⁽⁷⁾, ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, la nomenclatura dei prodotti agricoli per

le restituzioni all'esportazione; che è opportuno adattare quest'ultima nomenclatura alle modificazioni della nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, le indicazioni relative ai codici NC 1003, 1103 11 30 e 1103 11 50 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
⁽³⁾ GU n. L 241 del 27. 9. 1993, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU n. L 194 del 3. 8. 1993, pag. 7.